



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "RENATO GUTTUSO"

Via XX Luglio – 98057 MILAZZO (ME)

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Circ. n.217

Milazzo, 09 maggio 2019

AI RESPONSABILI DI PLESSO
AI SIGG. DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
I.I.S. "RENATO GUTTUSO"

AL DIRETTORE SS.GG.AA
AL PORTALE ARGONEXT DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: Criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale e modalità di comunicazione degli esiti finali.
Anno scolastico 2018/2019.

Come è noto a conclusione dell'anno scolastico, durante lo scrutinio finale di giugno, il Consiglio di classe, nel rispetto della normativa nazionale e dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, valuta gli alunni, assegna i crediti scolastici e delibera sul giudizio finale, nonché sul suo rinvio in caso di sospensione del giudizio, provvedendo, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. Pertanto si ricordano i principali criteri da adottare al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe:

● **Ogni docente definisce la propria proposta di voto per ciascuna delle discipline insegnate e per il voto di condotta utilizzando opportunamente:**

- le valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione;
- i dati riguardanti la partecipazione degli alunni ad attività di recupero (frequenza e profitto) o a percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, riconoscimenti);
- le informazioni relative alle valutazioni conseguite nei trimestri;
- le informazioni relative al comportamento e alla disciplina: partecipazione attiva alla vita della classe e dell'Istituto, attenzione, rispetto verso i docenti, il personale non docente, dei compagni, rispetto delle consegne, puntualità negli adempimenti.

● **Il profitto è ritenuto non gravemente insufficiente se:**

- deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o comunque da esiti non particolarmente e insistentemente negativi;
- l'alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero frequentate con assiduità di presenza e studio e avendo partecipato a progetti disciplinari qualificanti;
- il docente ritiene possibile che un recupero, anche guidato, delle conoscenze e delle abilità non raggiunte possa essere conseguito dall'alunno con la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola dopo il termine delle lezioni del corrente anno scolastico.

● **Il profitto è ritenuto gravemente insufficiente se:**

- è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;

Tel.090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it – PEC : meis01600t@pec.istruzione.it

e-mail Dirigente Scolastico dirigentearte@infinito.it - Sito Web: www.istitutosuperioremilazzo.gov.it

C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T – Cod. Fatturaz.: UFKYE1

- risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati al termine delle attività di recupero;
- attività specifiche promosse dalla scuola (visite guidate, convegni, concorsi, ...) non hanno registrato partecipazione e interesse dello studente;
- una situazione di carenze pregresse non recuperate rende la valutazione ulteriormente negativa, in quanto costituisce pregiudizio per il pieno apprendimento dei programmi della classe in corso.

● **Deliberazione di ammissione alla classe successiva:**

lo studente valutato almeno sufficiente in tutte le discipline e con voto di condotta non inferiore a 6/10 è ammesso alla frequenza della classe successiva, con attribuzione del credito scolastico, se del triennio;

● **Deliberazione di sospensione del giudizio:**

il quadro degli esiti, pur testimoniando un profitto insufficiente, in una o due discipline, è tale da far ragionevolmente ritenere che l'alunno, per qualità accertate, possa conseguire un recupero delle lacune individuate nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni e la verifica relativa alla sospensione di giudizio. In questo caso il Consiglio di classe delibera la sospensione di giudizio e i relativi corsi di recupero, che gli studenti possono frequentare. Gli alunni saranno sottoposti a verifica da parte dei docenti curricolari. A tale scopo, il coordinatore di classe dovrà produrre uno schema riepilogativo dal quale si evincano i nominativi degli allievi con sospensione di giudizio e le relative discipline interessate. I dati risultanti dalla frequenza e dalla predetta verifica costituiranno la base perché il Consiglio di classe possa sciogliere in senso positivo o negativo il giudizio di sospensione, dandone soddisfacente motivazione.

● **Deliberazione di non ammissione alla classe successiva se l'alunno:**

- presenta **più di due situazioni** di profitto giudicate gravemente insufficienti;
- l'alunno non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte consistente le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza;
- la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l'alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio, non conseguendo miglioramenti degni di nota;
- in modo motivato il Consiglio di classe non ritiene sussistere le possibilità per un recupero sostanziale delle lacune.

● **Svolgimento degli scrutini finali Consiglio di classe perfetto:**

- a) la riunione si apre con la lettura, da parte del/la coordinatore/trice didattico/a, della relazione conclusiva, cui sono allegati i programmi delle discipline effettivamente svolti nella classe e sottoscritti da almeno tre allievi;
- b) segue la discussione per rivedere, arricchire, condividere la relazione;
- c) il Consiglio prende visione delle proposte di voto in ciascuna disciplina raccolte in un quadro riassuntivo e procede all'analisi delle situazioni riguardanti i singoli alunni;
- d) per gli alunni con tutte le proposte di voto positive il Consiglio procede alla miglior definizione e all'approvazione definitiva dei voti;
- e) per gli alunni con insufficienze in una o due discipline, oppure con insufficienze gravi (più di due) il Consiglio procede come da criteri, quindi assume la deliberazione finale, caso per caso indicando le discipline che hanno determinato l'esito, insieme ai corsi relativi che lo studente potrà frequentare nel mese di giugno;
- f) il Consiglio procede all'assegnazione dei voti di condotta, su proposta del/la coordinatore/trice, tenuto conto del grado di partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nell'assolvimento dei doveri, del rispetto dei regolamenti in vigore. Si specifica che è sufficiente che ricorrano almeno due su tre descrittori della griglia di attribuzione del voto di condotta.
- g) il Consiglio, dopo aver raccolto tutti i documenti e gli attestati, delibera, se pertinente, l'assegnazione del credito scolastico agli alunni promossi o ammessi agli esami conclusivi.

● **Modalità di comunicazione degli esiti sui tabelloni:**

- a) per gli alunni di classe quinta ammessi all'esame conclusivo è riportata la dicitura AMMESSO/A; sono, altresì, riportati i voti di ciascuna disciplina e del comportamento, nonché il credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, per i non ammessi è riportata la dicitura NON AMMESSO;
- b) per gli alunni di tutte le altre classi, promossi alla classe successiva, i tabelloni riportano i voti deliberati dal Consiglio di classe per ciascuna disciplina e la dicitura PROMOSSO/A;
- c) per gli alunni scrutinati con decisione di sospensione del giudizio il tabellone riporterà la corrispondente dicitura. Per questi alunni saranno organizzati corsi di recupero nel periodo

successivo agli scrutini, che essi sono obbligati a seguire, salvo che la famiglia si impegni a far seguire privatamente il proprio figlio;

- d) gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'art. 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n° 90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR n° 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura < Ammesso>; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo la dicitura < Non ammesso>. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'O.M. 21 maggio 2001, n° 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali;
- e) i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM n° 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR n° 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura < Ammesso>; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo la dicitura < Non ammesso>. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'O.M. 21 maggio 2001, n° 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali;

● **Modalità di comunicazione degli esiti:**

Gli esiti degli alunni con sospensione del giudizio, non promossi o non ammessi agli esami conclusivi sono comunicati alle famiglie al termine dello scrutinio relativo tramite l'accesso al registro elettronico.

● **Valutazione degli esiti dei corsi “estivi” e risoluzione delle sospensioni del giudizio:**

- ogni corso di recupero organizzato per gli studenti in stato di sospensione di giudizio si conclude con una verifica scritta o scrittografica e/o orale dei livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunte. La verifica è tale da consentire un giudizio di completo recupero, oppure di stretta sufficienza o di mancato conseguimento dell'obiettivo;

- il Consiglio di classe, riunito in collegio perfetto, decide la revoca della sospensione in senso positivo e ammette alla classe successiva lo studente che ha conseguito, nel complesso delle discipline coinvolte nella sospensione, risultati senz'altro significativi per assiduità di frequenza, attenzione e concentrazione nel compito, applicazione corretta, insieme a conoscenze, abilità e competenze indispensabili per affrontare l'anno scolastico successivo in condizioni positive.

● **Validità dell'anno scolastico.**

Per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, il quale viene definito in base all'orario curricolare e obbligatorio per ogni anno di corso; sono però consentite deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni purché non venga pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze.

Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a :

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
- partecipazione a viaggi d'istruzione come deliberati dal collegio docenti;

- stage;
- avversità meteorologiche;
- scioperi dei mezzi pubblici.

L'accertamento delle ore di assenza per ciascuno alunno sarà oggetto di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

● **Valutazione classi Prime IPSCEOA.**

Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle UDA inserite nel P.F.I.

A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.

● **Certificazione delle competenze allievi classi seconde.**

I consigli delle seconde classi della scuola secondaria superiore, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compilano per ogni studente la scheda di certificazione delle competenze, riferite a più discipline o ambiti disciplinari in relazione agli assi culturali, che viene poi conservata agli atti dell'istituzione scolastica. Tale valutazione si articola in tre livelli corrispondenti a tre fasce di valutazione : livello base = 6; livello intermedio = 7/8; livello avanzato = 9/10. Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura "livello base non raggiunto".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Delfina Guidaldi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993*